

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO A) PAIDOS -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCERA FG VIA GIORDANO
BRUNO 3

Numero REA: FG - 220663

Codice fiscale: 03059040711

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2016 - Statuto completo	2
--	---



Anna Maria Lembo
Notaio

STATUTO

"Società Cooperativa Sociale di tipo a) PAIDOS - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita, ai sensi della lettera "a" del 1° comma dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una cooperativa sociale retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata

"Società Cooperativa Sociale di tipo a) PAIDOS - ONLUS".

La società cooperativa sociale indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., è considerata a mutualità prevalente, ai sensi dell'art 111 septies disp. Att. c.c.

La società ha sede nel Comune di Lucera (FG), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2) La Cooperativa ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO E REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 3) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale – con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate, persone tossicodipendenti o con problemi alcool correlati - nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.

ART. 4) In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- servizi e centri di riabilitazione;
- centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;
- attività di prevenzione;
- attività di sostegno scolastico;

- centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le altre strutture di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- attività di formazione, consulenza, orientamento;
- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza;
- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo.

La Cooperativa può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizioni dalle leggi vigenti, con esclusioni delle operazioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1, alla legge 17 maggio 1991 n. 197, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, D.Lgs. 27 luglio 1996 n. 415 e D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ogni altra attività per il cui esercizio sia richiesta apposita autorizzazione.

Pertanto la Cooperativa si configura come una Cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e della L. R. n. 21 del 1° settembre 1993.

La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma di società cooperative per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 BIS) Requisiti di non lucratività

La Società Cooperativa è a mutualità prevalente in quanto svolge la propria attività prevalentemente avvalendosi dell'attività lavorativa dei soci.

La Cooperativa, nel rispetto dell'art. 2514, non può:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La società ha, inoltre, l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 4 TER) Requisiti di mutualita' prevalente.

La Società Cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520 comma 2 c.c., avvalendosi, nello svolgimento della propria attività lavorativa, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art. 30.

TITOLO III

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;

d) soci sovventori.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti siano previste le stesse finalità delle presente cooperativa sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) nome, cognome, data di nascita e domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite fissato dalla legge;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- e) la qualifica che intende rivestire: socio cooperatore, socio sovventore o socio volontario;
- f) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'Atto Costitutivo e Statuto e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza, e le quote da sottoscrivere e caratteristiche ed entità degli associati.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente l'Organo Amministrativo, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta entro cinque giorni dalla comunicazione della deliberazione;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dall'Organo Amministrativo, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dall'Organo Amministrativo o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 7) La qualità di socio si perde per morte, decadenza, recesso, esclusione o scioglimento dell'Ente o persona giuridica.

ART. 8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta però all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi di qualsiasi tipo assunti verso la cooperativa o si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

d) senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo Amministrativo, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della cooperativa;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del codice civile;

f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per i reati infamanti.

ART. 10) Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle quote, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentare entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dall'Organo Amministrativo.

ART. 11) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Le somme versate per sovrapprezzo non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 12) Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione delle quote si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'Atto Costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è venuta a verificare.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la

società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

ART. 13) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 14) La società può, su delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 15) Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato:

1) da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci-cooperatori;

2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci-sovventori.

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento custodito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci.

ART. 16) Le quote ed azioni sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

ART. 17) Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, e si considerano vincolate in favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

ART. 18) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo 2) della legge 31.01.92 n. 59. Nella nota integrativa l'organo amministrativo ed i sindaci - ove nominati - documentano la condizione di prevalenza della mutualità di cui all'art. 2512 c.c. secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 2513 c.c.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione destinandolo, innanzitutto, nel seguente ordine:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545 quinquies comma 3 lettera b) c.c.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea:

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) a riserva facoltativa.

ORGANI SOCIALI

ART. 19) Sono organi della Cooperativa :

a) Assemblea dei soci

b) Consiglio di Amministrazione

c) Collegio Sindacale.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 c.c., in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile, per:

a) approvare il bilancio;

b) nominare le cariche sociali;

c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei Sindaci, se nominati, ove la carica non sia gratuita;

d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;

e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;

f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da uno o più Amministratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 20) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo

art. 21, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 21) Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 19, lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 22) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 23) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due altri soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 24) La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri eletti fra i soci dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 25) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente

svolgarsi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 26) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc... Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 27) Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 28) Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo;

d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 29) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 30) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 31) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 32) Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

Firmato: Marco di Sabato; Anna Maria Lembo Notaio.

Segue impronta del sigillo

15 di 15